

## AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI RAEE ED APPARECCHIATURE USATE

Con l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1 lettera c) ad opera del **DL 8 aprile 2008, n. 59** (pubblicata sulla GU n. 84 del 9 aprile 2008) il Governo ha posto fine alla procedura di infrazione avviata il **12 ottobre 2006** nei confronti del Governo italiano per inosservanza delle disposizioni recate dalle norme comunitarie in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, norme recate dalle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce, 2003/108/Ce.

In pratica, richiamando il concetto di apparecchiatura elettrica ed elettronica usata, il suddetto articolo risultava non allineato con quanto prescritto, invece, dalla normativa quadro sui rifiuti, attualmente costituita dal Dlgs 152/2006. Secondo l'Unione europea, il Dlgs 151/2005 era entrato in conflitto con l'ordinamento giuridico comunitario **introducendo una nuova categoria di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate"**, in cui rientravano le apparecchiature che il detentore consegna al distributore al momento di acquisirne una nuova senza però la specificazione che tali Aee usate dovessero essere gestite come rifiuti. Per la Commissione Ue le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate sono invece, seppur non oggetto di specifica definizione, da considerarsi - in base alla direttiva 2002/96/Ce - dei **veri e propri rifiuti**, e come tali devono essere gestiti sia dai distributori che dai centri di raccolta, salva la possibilità di avviarlo poi ad un processo di riutilizzo.

Ora che la disposizione non c'è più il disallineamento è stato risolto, quali sono le conseguenze pratiche per i produttori o i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche?

Possiamo distinguere sostanzialmente tre tipi di casi tutti piuttosto ricorrenti.

**CASO 1-** Il produttore di AEE ritira **direttamente** l'apparecchiatura obsoleta in cambio dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova da parte del cliente. Dato che il concetto di AEE usata è stato soppresso il ritiro dell'usato si configura come una vera e propria **gestione di un rifiuto**, che può essere svolta dal produttore soltanto se regolarmente in possesso di autorizzazione (ordinaria o semplificata).

Il produttore di AEE che ritira pertanto apparecchiature elettriche ed elettroniche usate svolge illecitamente un'attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione, sanzionata, ai sensi dell'art.256 del dlgs 152/2006 con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**CASO 2-** Il produttore di AEE ritira dal cliente in conto riparazione/lavorazione/manutenzione un'apparecchiatura e si accorge che la stessa non è più riparabile o comunque non può mantenere le condizioni originarie di funzionamento e quindi va sostituita. In questo caso il produttore di AEE diventerà lui stesso produttore del rifiuto (RAEE), lo annoterà sul registro di carico e scarico dei rifiuti e provvederà allo smaltimento dell'apparecchiatura, senza svolgere alcun'altra attività o trattamento sulla stessa (es: smontaggio, recupero pezzi.....). E' consigliabile ovviamente che in tali

casi, il produttore/riparatore/manutentore scriva al cliente proprietario dell'apparecchiatura che la medesima non è riparabile e che risulti una risposta scritta da parte del cliente stesso.

**CASO 3** – Il produttore di AEE non ritira l'apparecchiatura obsoleta direttamente ma si rivolge, a sue spese, ad un trasportatore iscritto all'Albo gestori rifiuti che preleva l'apparecchiatura presso il cliente e la conferisce e ad un impianto autorizzato per il recupero dei RAEE. In alternativa, il produttore di AEE delega lo svolgimento di dette attività ad un Sistema collettivo (Consorzio) Questa è la procedura che l'art. 12 del Dlgs 151/2005 prevede per il finanziamento della gestione dei RAEE professionali storici.

I primi due casi sono applicabili anche ai distributori che effettuano il ritiro dei RAEE. Infatti, proprio per "regolarizzare" la posizione dei distributori che saranno obbligati, a partire dal 1 gennaio 2009 il Ministero sta lavorando ad una bozza di decreto, che prevede una sorta di iscrizione semplificata.

Nel frattempo è uscito, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008 n. 99, il DM 8 aprile 2008 sui Centri di raccolta dei rifiuti urbani (stazioni ecologiche attrezzate) e sui requisiti che devono avere per poter raccogliere i RAEE. Il DM cerca di porre rimedio ad una situazione dei centri di raccolta comunali differenziata nelle varie zone d'Italia, che vede alcune regioni richiedere la valutazione di impatto ambientale per la localizzazione di un'isola ecologica o stazione ecologica attrezzata ed altre che non richiedono nemmeno l'autorizzazione, considerando la stazione ecologica come un insieme di cassonetti.

Il nuovo sistema autorizzatorio per i centri di raccolta comunali e intercomunali prevede:

- l'autorizzazione del Comune in base alla normativa urbanistica;
- l'iscrizione del gestore dell'ecopiazza all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati), previa fideiussione; peraltro, i requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria saranno deliberati dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali entro il 27 giugno 2008 e quindi, fino a quella data, sarà impossibile qualsivoglia iscrizione;
- i centri di raccolta già operanti in base a disposizioni regionali o di enti locali continueranno ad operare e dovranno conformarsi al nuovo Dm 8 aprile 2008 entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in GU della delibera dell'Albo di cui al punto precedente;
- i centri di raccolta già autorizzati ex articoli 208 e 210, Dlgs 152/2006 continueranno ad operare sulla base della relativa autorizzazione, sino alla sua naturale scadenza.
- il deposito dei rifiuti non potrà superare i due mesi, mentre la frazione organica umida andrà avviata al recupero entro 72 ore.